

Ncc, i dubbi della Consulta sul rilascio delle nuove licenze

La Corte ha osservato che la legge impugnata riguarda il solo servizio di taxi; ha poi rilevato che, dal sistema normativo, non si può evincere alcun radicale e indiscriminato divieto di erogare servizi innovativi per coloro che svolgono il servizio di noleggio con conducente



È legittimo il divieto, che dura ormai da più di cinque anni, di rilascio di nuove **autorizzazioni** per l'espletamento del **servizio di noleggio con conducente (NCC)**, fino alla piena operatività del registro informatico pubblico nazionale? Con questo dubbio, la **Corte costituzionale**, nell'esaminare il ricorso statale contro l'articolo 1 della legge reg. Calabria n. 16 del 2023, ha sollevato dinanzi a sé, in riferimento agli articoli 3, 41, primo e secondo comma, 117, primo comma, Cost., questione di legittimità dell'articolo dell'art.10-bis, comma 6, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, che appunto stabilisce tale divieto.

L'ordinanza n. 35, depositata oggi 7 marzo 2024, precisa che la norma ha consentito la possibilità di bloccare per un tempo "del tutto ingiustificato" il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di NCC, dovendosi escludere che "sia riconducibile a un motivo di utilità sociale o a un interesse della collettività, apparendo piuttosto rispondere a un'istanza protezionistica". Sempre sullo stesso tema, la Corte costituzionale, con la sentenza N. 36, ha dichiarato non fondata, nei sensi indicati in motivazione, la questione di legittimità costituzionale riguardante l'art. 2, comma 4, della legge della Regione Calabria 7 agosto 2023, n. 37. Il **Governo** ricorrente lamentava che la legge regionale avesse esteso anche agli NCC la facoltà di fornire servizi innovativi, in contrasto con la disciplina dettata dal legislatore statale, che limiterebbe tale facoltà ai titolari di licenza per il servizio di taxi.

La Corte ha osservato, dapprima, che la legge impugnata riguarda il solo servizio di taxi; ha poi rilevato che, dal sistema normativo, non si può evincere alcun "radicale e indiscriminato divieto di erogare servizi innovativi" per coloro che svolgono il servizio di NCC. Le innovazioni, oggi capillarmente diffuse nel settore dei trasporti, "rappresentano il cardine della **libertà d'iniziativa** economica privata e dell'interazione fra le imprese in un mercato efficiente e attento ai bisogni dei consumatori". La Corte ha ribadito che le limitazioni della libertà garantita dall'articolo 41 della Costituzione devono essere funzionali alla tutela di uno specifico interesse pubblico, adeguate e proporzionate rispetto allo scopo da perseguire. Un divieto assoluto di fornire servizi innovativi, invece, "configurerebbe una misura protezionistica a favore di una determinata categoria di imprese, pregiudicando non soltanto la libertà di iniziativa economica privata, che ha la sua cifra caratteristica nella costante ricerca di innovazioni, ma anche il benessere del consumatore".

ItaliaOggi copyright - 2024. Tutti i diritti riservati

Le informazioni sono fornite ad uso personale e puramente informativo. Ne è vietata la commercializzazione e redistribuzione con qualsiasi mezzo secondo i termini delle [condizioni generali di utilizzo](#) del sito e secondo le leggi sul diritto d'autore. Per utilizzi diversi da quelli qui previsti vi preghiamo di contattare mfhelp@class.it

[Stampa la pagina](#) 